

COMUNE DI BERZANO DI SAN PIETRO
Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE "IUC"

Approvato con d.C.C. n. 18 del 28/07/2014

Modificato con d.C.C. n. 2 del 23/03/2015

Modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016

Modificato con d.C.C. n. 8 del 25/05/2020

INDICE

PARTE PRIMA - Disciplina generale della IUC

- ART. 1 **Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"**
- ART. 2 **Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"**
- ART. 3 **Dichiarazioni**
- ART. 4 **Modalità di versamento**
- ART. 5 **Scadenze di versamento**
- ART. 6 **Modelli di pagamento**
- ART. 7 **Riscossione**
- ART. 8 **Funzionario responsabile dell'imposta**
- ART. 9 **Accertamento e liquidazione**
- ART. 10 **Riscossione coattiva**
- ART. 11 **Sanzioni, rateizzazione e compensazione degli importi accertati, autotutela e contenzioso**
- ART. 12 **Rimborsi**

PARTE SECONDA - Istituzione e applicazione dell'IMU (Imposta municipale propria)

- ART. 13 **Oggetto**
- ART. 14 **Presupposto dell'imposta**
- ART. 15 **Esenzioni *(come modificato con d.C.C. n. 2 del 23/03/2015) e (come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)***
- ART. 16 **Base imponibile *(come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)***
- ART. 17 **Determinazione delle aliquote e dell'imposta**
- ART. 18 **Soggetti attivi**
- ART. 19 **Soggetti passivi**
- ART. 20 **Definizione di fabbricato e sue pertinenze**
- ART. 21 **Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed equiparazioni**
- ART. 22 **Definizione di area fabbricabile**
- ART. 23 **Determinazione del valore delle aree fabbricabili**
- ART. 24 **Decorrenza dell'imposta per le aree fabbricabili**
- ART. 25 **Aree fabbricabili divenute inedificabili**
- ART. 26 **Definizione di terreno agricolo *(come modificato con d.C.C. n. 2 del 23/03/2015) e (come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)***
- ART. 27 **Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti**
- ART. 28 **Fabbricati rurali**
- ART. 29 **Immobili per i quali il Comune non prevede agevolazioni**
- ART. 30 **Dichiarazione e versamenti**
- ART. 31 **Accertamento e liquidazione dell'imposta - Rinvio**

- ART. 32 Riscossione coattiva - Rinvio
ART. 33 Sanzioni, interessi, rateizzazioni, rimborsi e compensazioni, autotutela, contenzioso - Rinvio
ART. 34 Rinvio

PARTE TERZA - Istituzione e applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

- ART. 35 Oggetto
ART. 36 Istituzione della TASI
ART. 37 Presupposto del tributo ed esclusioni *(come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)*
ART. 38 Base imponibile
ART. 39 Determinazione delle aliquote
ART. 40 Soggetti attivi
ART. 41 Soggetti passivi
ART. 42 Detrazioni
ART. 43 Riduzioni ed esenzioni
ART. 44 Indicazione analitica dei servizi indivisibili
ART. 45 Dichiarazione e versamenti
ART. 46 Accertamento e liquidazione dell'imposta - Rinvio
ART. 47 Riscossione coattiva - Rinvio
ART. 48 Sanzioni, interessi, rateizzazioni, rimborsi e compensazioni, autotutela, contenzioso - Rinvio
ART. 49 Rinvio

PARTE QUARTA - Istituzione e applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 50 Oggetto
ART. 51 Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 52 Presupposto per l'applicazione del tributo
ART. 53 Soggetti passivi
ART. 54 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
ART. 55 Esclusione dall'obbligo di conferimento
ART. 56 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
ART. 57 Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- ART. 58 Costo di gestione
ART. 59 Determinazione della tariffa
ART. 60 Articolazione della tariffa
ART. 61 Periodi di applicazione del tributo
ART. 62 Tariffa per le utenze domestiche
ART. 63 Occupanti le utenze domestiche
ART. 64 Tariffa per le utenze non domestiche
ART. 65 Classificazione delle utenze non domestiche
ART. 66 Scuole statali
ART. 67 Tributo giornaliero
ART. 68 Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 69** Riduzioni per le utenze domestiche (*come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016*)
- ART. 70** Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- ART. 71** Riduzioni per il recupero di rifiuti a favore di utenze non domestiche
- ART. 72** Agevolazioni ed esenzioni
- ART. 73** Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- ART. 74** Obbligo di dichiarazione
- ART. 75** Versamenti (*come modificato con d.C.C. n. 2 del 23/03/2015*)
- ART. 76** Poteri del Comune
- ART. 77** Accertamento e liquidazione - Rinvio
- ART. 78** Riscossione coattiva - Rinvio
- ART. 79** Sanzioni, interessi, rateizzazioni, rimborsi e compensazioni, autotutela, contenzioso – Rinvio

TITOLO VI – ASSIMILAZIONE

- ART. 80** Gestione e classificazione dei rifiuti
- ART. 81** Principi dell'assimilazione
- ART. 82** Criteri dell'assimilazione
- ART. 83** Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 84** Abrogazioni

PARTE QUINTA - Disposizioni finali e transitorie

- ART. 85** Entrata in vigore
- ART. 86** Clausola di adeguamento
- ART. 87** Disposizioni transitorie

Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche

Allegato B – Criteri dell'assimilazione

- 1.1 Criteri qualitativi**
- 1.2 Criteri quantitativi**

PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC". La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Il presente regolamento concerne, tra l'altro:

a) per quanto riguarda l'IMU:

- 1) la definizione del presupposto e della base imponibile, con riferimento alle diverse categorie di immobili incise dall'imposta;
- 2) le dichiarazioni, i versamenti, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta;
- 3) la riscossione coattiva, le sanzioni e le rateazioni di pagamento;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le aliquote dell'IMU, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati dal presente Regolamento. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- c) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

ART. 3 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi delle diverse componenti della IUC, identificate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente Regolamento, presentano la dichiarazione relativa alla IUC:

a) per la componente IMU, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti;

b) per la componente TASI, i soggetti passivi tenuti al pagamento della componente IMU sul medesimo immobile non devono presentare una specifica dichiarazione, in quanto la dichiarazione IMU presentata ai sensi della lettera precedente rileva anche ai fini TASI. I soggetti passivi occupanti, non titolari di un diritto reale sull'immobile e tenuti al pagamento della TASI – quota occupante – e della TARI ma non dell'IMU, relativamente a un determinato immobile, ottemperano all'obbligo di dichiarazione TASI tramite la dichiarazione TARI di cui alla lettera successiva. I soggetti passivi TASI, titolari di un diritto reale sull'immobile ma esclusi dal pagamento dell'IMU a causa di specifiche previsioni normative o regolamentari, devono presentare una autonoma dichiarazione TASI nei tempi e con le forme previste dalla lettera precedente per la dichiarazione relativa alla componente IMU. Tuttavia, i dati relativi all'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente non dovranno formare oggetto di dichiarazione, in quanto acquisibili direttamente dal servizio tributi presso l'ufficio anagrafe del Comune;

c) per la componente TARI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

2. Restano valide le dichiarazioni già presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e della TARSU o della TARES, in quanto compatibili. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano in ogni caso ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2014, per i quali non è stata presentata la dichiarazione di cui al comma precedente ovvero sono comunque intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2014.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nelle dichiarazioni IUC delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero

dell'interno, ove esistente.

6. Per la componente TARI, la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve in ogni caso contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione completa di numero civico e di numero interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. Per la componente TARI, la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve invece contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione completa di numero civico e di numero interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. I servizi demoanagrafici, il servizio edilizia pubblica e privata e lo sportello unico per le attività produttive, in occasione delle richieste di residenza o di rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessori o abilitativi di qualunque natura, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 4 - Modalità di versamento

1. Il versamento della IUC, in tutte e tre le sue componenti - IMU, TASI e TARI - è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Il versamento della TASI può essere altresì effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al

citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili.

3. L'importo dovuto per ciascuna componente dell'imposta unica comunale non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta, tributo e tariffa complessivamente dovuti per l'anno a titolo rispettivamente di IMU, TASI e TARI, e non alle singole rate di acconto e di saldo, né a singoli immobili il cui possesso costituisca presupposto di imposta.

4. Si applicano le ulteriori disposizioni previste nelle parti del presente Regolamento dedicate alle singole componenti dell'imposta.

ART. 5 - Scadenze di versamento

1. Il numero e le scadenze delle rate di pagamento dell'IMU, della TASI e della TARI sono stabilite dal Comune nelle parti del presente Regolamento dedicate alle singole componenti dell'imposta.

ART. 6 - Modelli di pagamento

1. Il versamento di IMU e TASI è soggetto all'autoliquidazione e dovrà essere effettuato entro i termini di scadenza e con le modalità stabilite dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni previste annualmente con deliberazione consiliare.

2. Il Comune e il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI.

3. Il Comune può inoltre, con deliberazione di natura non regolamentare, attivare il servizio di invio di modelli di pagamento precompilati anche per le componenti IMU e TASI dell'imposta.

ART. 7 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa direttamente dal Comune in tutte le sue componenti di IMU, TASI e TARI.

ART. 8 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile unico per la IUC, ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio che possiede o per l'esperienza acquisita, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle tre componenti dell'imposta.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In particolare il Funzionario responsabile:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
- d) dispone i rimborsi;
- e) provvede a trasmettere controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per la gestione del contenzioso;
- f) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- g) ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- h) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione dell'imposta;
- i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

ART. 9 – Accertamento e liquidazione

1. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuate secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 1, commi 161-170 della Legge n. 296 del 27/12/2006, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni anche con riferimento alla quota di imposta di spettanza erariale.

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 11, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applicano i commi 6 e seguenti del medesimo articolo 11.

2. Sulle somme dovute a titolo di IUC a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

4. Al personale addetto all'attività di gestione della IUC possono essere attribuiti, annualmente e previa contrattazione collettiva in sede decentrata, compensi incentivanti tratti da un apposito fondo costituito con il 10% del maggior gettito definitivamente accertato.

5. Le attività di accertamento, liquidazione, iscrizione a ruolo e riscossione coattiva dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate solo qualora l'ammontare dovuto per ciascuna componente dell'imposta unica comunale, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

7. Si applicano le ulteriori disposizioni previste nelle parti del presente Regolamento dedicate alle singole componenti dell'imposta.

ART. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, tributo, tariffa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

a) ruolo, secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del 28 gennaio 1988, n. 43;

b) l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il funzionario responsabile della gestione del tributo esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11 - Sanzioni, rateizzazione e compensazione degli importi accertati, autotutela e contenzioso

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, o di una sua componente, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

- 5.** Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6.** Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso e qualora il debito sia superiore a € 250,00, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
- 7.** La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 8.** La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 9.** Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
- 10.** Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
- 11.** Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito a titolo di IUC, di competenza del Comune, con quelle relative ad altri tributi comunali e con riferimento alla stessa annualità d'imposta.
- 12.** Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 11, il contribuente deve presentare, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi.
- 13.** Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
- 14.** Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 15.** Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

16. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

17. Si applicano le ulteriori disposizioni previste nelle parti del presente Regolamento dedicate alle singole componenti dell'imposta.

ART. 12 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il provvedimento di rimborso deve essere eseguito, laddove l'istanza sia riconosciuta fondata, entro il termine di centoottanta giorni dalla presentazione della stessa.

4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con altri importi dovuti a titolo di IUC o con altro debito tributario.

5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 4 comma 4.

PARTE SECONDA

Istituzione e applicazione dell'IMU

ART. 13 - Oggetto

1. La presente parte del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della IUC disciplina l'applicazione della componente IMU - imposta municipale propria - della IUC, nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

ART. 14 - Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per l'individuazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ai fini dell'esclusione dall'imposta, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 20 e 21 del presente regolamento.

ART. 15 - Esenzioni

(come modificato con d.C.C. n. 2 del 23/03/2015)

(come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono inoltre esenti dall'imposta municipale propria, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad

accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

- i terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione di cui al presente alinea si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

4. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui all'ultimo alinea del precedente comma si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

5. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma, in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

ART. 16 - Base imponibile

(come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)

1. La determinazione della base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile, determinato secondo i criteri espressi con legge dello Stato.

2. A tal fine, si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e dell'art. 13, commi 3, 4 e 5, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.

3. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i

presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, con la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

4. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale su richiesta del proprietario. In tal caso l'ufficio tecnico redigerà apposita perizia addebitando a carico del richiedente il costo definito con delibera di Giunta. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

6. L'immobile si intende divenuto inagibile o inabitabile quando sia sopravvenuto uno stato di fatiscenza non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. A titolo esemplificativo, dagli elementi di seguito elencati si presume sopravvenuto lo stato di fatiscenza del fabbricato:

a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo per l'incolumità a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo per l'incolumità e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) sopravvenuta mancanza totale di impianto elettrico;

d) sopravvenuta mancanza totale di impianto idrosanitario;

e) immobile riportato allo stato grezzo (rustico);

f) necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d'acqua nell'unità immobiliare;

g) sopravvenuta mancanza totale di infissi esterni;
h) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
Non costituisce in ogni caso motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognatura).

ART. 17 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, previa proposta formulata dalla Giunta con specifica deliberazione, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Qualora non siano adottate nuove deliberazioni e non intervengano nuove disposizioni di legge, le aliquote già deliberate restano in vigore anche per l'anno successivo.
3. Il diritto alla non applicazione dell'imposta all'immobile adibito ad abitazione principale, ovvero all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'immobile adibito ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile la pertinente aliquota e le eventuali detrazioni di cui al successivo articolo 21.

ART. 18 - Soggetti attivi

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta di sua competenza, calcolata applicando alla base imponibile dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.
2. L'insistenza dell'immobile sul territorio del Comune viene intesa come prevalente, ai fini del precedente comma, se essa riguarda una quota non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 19 - Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, cioè i proprietari degli immobili di cui all'articolo 11 del presente regolamento, ovvero i titolari, sugli stessi beni, dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in

locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 20 - Definizione di fabbricato e sue pertinenze

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. A tali pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ART. 21 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed equiparazioni

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora

abituamente e risiede anagraficamente, come stabilito al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze di cui al comma 2 del precedente articolo del presente Regolamento, si applicano le detrazioni determinate con la stessa deliberazione consiliare di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. Se la deliberazione consiliare non si esprime in merito, si applicano le detrazioni nella misura determinata dalla legge.

3. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Si considerano abitazione principale, ai fini di quanto previsto dal presente articolo:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata.

6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IUC – componente IMU – di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento.

ART. 22 - Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Il Responsabile del Servizio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ancorché residuale, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità per il Servizio Tributi di calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

ART. 23 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti, per zone omogenee, con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni della componente IMU della IUC, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile del Servizio Urbanistica.

3. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni e i fattori decrementativi del valore di stima;

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

4. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al medesimo comma, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori medesimi.

ART. 24 - Decorrenza dell'imposta per le aree fabbricabili

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale, l’imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche o delle leggi.

ART. 25 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso;
 - il contribuente non deve avere ceduto l’area.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a titolo oneroso dell’area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 26 - Definizione di terreno agricolo

(come modificato con d.C.C. n. 2 del 23/03/2015)

(come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. Sono esenti dall'applicazione dell'IMU i terreni agricoli che ricadono nel territorio di Berzano di San Pietro, ai sensi dell'art. 15, comma 3, settimo alinea del presente Regolamento, in quanto il Comune è inserito nell'elenco delle aree di collina allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

ART. 27 - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/1997, le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, di corrispondere l'imposta come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, in concreto esenti da imposta nel Comune di Berzano di San Pietro ai sensi del precedente articolo 26, comma 2, del presente Regolamento. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge n. 9 del 09/01/1963 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La corresponsione dell'imposta quale terreno agricolo è concessa a condizione:

- che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
- che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

3. La domanda deve essere presentata, insieme alla dichiarazione relativa alla componente IMU della IUC, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità tutti i seguenti elementi:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- l'ubicazione del terreno e la indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall' articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.
- copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 09/01/1963 n. 9.

Art. 28 – Fabbricati rurali

1. I fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 e s.m.i.

Art. 29 – Immobili per i quali il Comune non prevede agevolazioni

1. Non sono previste agevolazioni per i seguenti immobili:

- Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS;
- Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato;
- Immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

ART. 30 – Dichiarazione e versamenti

1. Si applicano alla dichiarazione e ai versamenti della componente IMU della IUC gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento, integrati dalle seguenti disposizioni.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, purché persona fisica, anche per conto degli altri.

4. I versamenti cumulativi ammessi ai sensi del precedente comma saranno considerati validamente eseguiti a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano altresì precisati da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento, i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

5. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

6. Salvo quanto eventualmente diversamente stabilito da norme di legge, anche di natura transitoria o temporanea, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente

provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

7. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

10. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

ART. 31 - Accertamento e liquidazione dell'imposta - Rinvio

1. Alla componente IMU della IUC si applica integralmente il dispositivo dell'articolo 9 del presente Regolamento.

ART. 32 - Riscossione coattiva - Rinvio

1. Alla componente IMU della IUC si applica integralmente il dispositivo dell'articolo 10 del presente Regolamento.

ART. 33 - Sanzioni, interessi, rateizzazioni, rimborsi e compensazioni, autotutela, contenzioso - Rinvio

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni alla presente parte del regolamento che istituisce e disciplina la IUC, le disposizioni delle seguenti norme:

- a) Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

2. Si applicano inoltre integralmente alla componente IMU della IUC gli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

ART. 34 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente parte del Regolamento che istituisce e disciplina la IUC si rinvia alle norme legislative

inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite alla presente parte del Regolamento che istituisce e disciplina la IUC tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

PARTE TERZA

Istituzione e applicazione della TASI

ART. 35 - Oggetto

1. La presente parte del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della IUC istituisce e disciplina la componente TASI – tributo sui servizi indivisibili – della IUC prevista dall'art. 1, commi 669-679, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e riferita ai servizi indivisibili, nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

2. In particolare, la presente parte del Regolamento che istituisce e disciplina la IUC stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, ove compatibili, le disposizioni della Parte Seconda del presente Regolamento inerenti la disciplina dell'IMU.

ART. 36 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 – 700, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

ART. 37 - Presupposto del tributo ed esclusioni (come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Gli articoli da 20 a 29 del presente Regolamento si applicano anche alla TASI ai fini dell'identificazione delle diverse categorie di immobili il cui possesso o detenzione costituisce presupposto del tributo.

3. Sono esenti dal tributo le fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante ai sensi del successivo art. 41, comma 2, del presente

Regolamento.

4. Sono inoltre esenti dalla TASI i terreni agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013.

5. Si applicano, inoltre, anche alla TASI le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione di cui al presente alinea si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

6. All'esenzione di cui all'ultimo alinea del precedente comma si applica l'articolo 15, commi 4 e 5, del presente Regolamento.

ART. 38 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento e delle norme in esso richiamate.

ART. 39 – Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote della TASI sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, previa proposta formulata dalla Giunta con specifica deliberazione, avendo riguardo ai servizi indivisibili resi e ai relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Qualora non siano adottate nuove deliberazioni e non intervengano nuove disposizioni di legge, le aliquote già deliberate restano in vigore anche per l'anno successivo.

3. Ai sensi dell'articolo 1, commi 676-678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può diminuire sino all'azzeramento ovvero aumentare rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote delle componenti TASI e IMU della IUC, per

ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore alle aliquote massime così fissate:

- al 6,00 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- al 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali ad uso agricolo di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e s.m.i.;
- al 10,6 per mille per le altre categorie di immobili.

4. Per il solo anno 2014 vigono altresì le seguenti ulteriori norme in materia di fissazione delle aliquote relative alla TASI:

- l'aliquota massima della sola componente TASI non può eccedere il 2,5 per mille per ciascuna tipologia di immobili;
- è possibile superare i limiti stabiliti al comma precedente e al precedente alinea del presente comma, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e s.m.i., detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011.

5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile la pertinente aliquota e le eventuali detrazioni di cui al successivo articolo 42.

ART. 40 - Soggetti attivi

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Si applica anche alla componente TASI della IUC, in quanto compatibile, il disposto del precedente articolo 18.

ART. 41 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è fissata nel 30%, e può essere annualmente modificata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, avente, per tale aspetto, natura regolamentare. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 42 – Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 39, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni con riguardo al debito di imposta computato sull'abitazione principale e pertinenze della stessa, nonché sulle fattispecie equiparate, rispettivamente definite e identificate ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento.

2. I criteri di commisurazione delle detrazioni di cui al presente articolo sono stabiliti con la stessa deliberazione consiliare di cui al primo comma.

ART. 43 - Riduzioni ed esenzioni

1. L'applicazione del tributo non è esclusa, né esso si applica in misura ridotta, in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 1, comma 679, della Legge n. 147/2013.

ART. 44 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. La TASI concorre al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili, il cui costo complessivo è quantificato, per l'anno 2014, in € 40.352,00 come di seguito specificato:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 15.015,00
Servizi sociali	€ 12.275,00
Convenzione canile	€ 280,00
Manutenzione strade	€ 10.582,00
Manutenzione cimiteri	€ 2.200,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI (A)	€ 40.352,00

2. Il quadro dei costi dei servizi indivisibili coperti annualmente con il gettito TASI è definito con la deliberazione consiliare che approva le aliquote e le detrazioni del tributo, di cui al precedente articolo 38, senza che ciò comporti modifica del presente Regolamento.

ART. 45 – Dichiarazione e versamenti

1. Si applicano alla dichiarazione e ai versamenti della componente TASI della IUC gli articoli 3, 4, 5, 6 e 30 del presente Regolamento, salvo quanto ulteriormente previsto dalle seguenti disposizioni.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, purché persona fisica, anche per conto degli altri. Nel caso di cui all'articolo 41, comma 2, del presente Regolamento, si considerano inoltre regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o dall'occupante della stessa anche per conto dell'altro soggetto titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I versamenti cumulativi ammessi ai sensi del precedente comma saranno considerati validamente eseguiti alle condizioni di cui all'art. 30, comma 3, del presente Regolamento.

4. Le scadenze per i versamenti relativi alla TASI coincidono con quelle fissate per i versamenti relativi all'IMU dall'art. 30, comma 6, del presente Regolamento.

Per l'anno 2014, la prima rata della TASI avrà scadenza il 16 ottobre 2014.

ART. 46 - Accertamento e liquidazione dell'imposta - Rinvio

1. Alla componente TASI della IUC si applica integralmente il dispositivo dell'articolo 9 del presente Regolamento.

ART. 47 - Riscossione coattiva - Rinvio

1. Alla componente TASI della IUC si applica integralmente il dispositivo dell'articolo 10 del presente Regolamento.

ART. 48 – Sanzioni, interessi, rateizzazioni, rimborsi e compensazioni, autotutela, contenzioso – Rinvio

1. Alla componente TASI della IUC si applicano integralmente le disposizioni degli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

ART. 49 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente parte del Regolamento che istituisce e disciplina la IUC si rinvia alle norme legislative inerenti la TASI in base all'art. 1, commi 639 ss. della Legge n. 147/2013, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite alla presente parte del Regolamento che istituisce e disciplina la IUC tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

PARTE QUARTA
ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARI
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 50 - Oggetto

1. La presente parte del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della IUC, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI – tassa sui rifiuti – della IUC prevista dall'art. 1, commi 639-667, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

3. Il metodo di calcolo per definire la tariffa del tributo comunale si conforma alle vigenti disposizioni di legge e regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 51 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 52 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, quali i balconi o le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) per le utenze non domestiche, le aree pertinenziali o accessorie di locali tassabili, ferma restando la tassazione delle aree scoperte operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. Relativamente ai locali si precisa che per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte, depositi, tettoie, ecc.);

7. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività proprie delle imprese e tutte quelle il cui uso sia assimilabile alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 53 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 54 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali, le aree e le relative porzioni che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste dei contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, ad eccezione dell'acqua qualora sia collegata ad altre utenze; l'assenza di tali servizi deve risultare da apposita autocertificazione effettuata dal proprietario dell'immobile;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, punti di ristoro e simili;
- c) i locali ed aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) solai non adattabili ad altri usi, le soffitte ed i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;
- i) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- j) locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 55 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 54.

ART. 56 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli e depositi macchine e attrezzature agricole;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 82 – criteri dell'assimilazione.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività e categorie di utenze non domestiche		% di abbattimento della superficie
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	30%

2	Campeggi, distributori carburanti	30%
3	Stabilimenti balneari	30%
4	Esposizioni, autosaloni	30%
5	Alberghi con ristorante	30%
6	Alberghi senza ristorante	30%
7	Case di cura e riposo	30%
8	Uffici, agenzie, studi professionali	30%
9	Banche ed istituti di credito	30%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	40%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	40%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	50%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	20%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	30%
17	Bar, caffè, pasticceria	30%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	30%
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	30%
21	Discoteche, <i>night club</i>	30%
22	Magazzini e depositi	30%

- 5.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 57 – Superficie degli immobili

1. Avvenuta la completa attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e comunicata

periodicamente da parte dell'Agenzia del Territorio tramite sistemi di interscambio dei dati con strumenti informatici.

2. Il Comune di Berzano di San Pietro comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27/07/2000 n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, è pari a quella calpestable, con le esclusioni di cui all'articolo precedente.

4. La superficie calpestable viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze e con esclusione delle superfici di altezza inferiore a m 1,50;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina;
- e) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva, su richiesta del contribuente, una riduzione forfettaria pari al 40% della tariffa.

5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 58 – Costo di gestione

1. La componente TARI della IUC è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi, approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 59 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata a anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, anche sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 60 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale

tendenzialmente pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

ART. 61 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione o dell'occupazione o detenzione dà diritto all'abbuono o rimborso del tributo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione, ovvero, nel caso che il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante, a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al precedente articolo 3, il tributo non è dovuto per la bollettazione successiva se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.

5. Nel caso di mancato subentro da parte di un nuovo conduttore, il Comune è autorizzato a chiedere la regolarizzazione della posizione al proprietario dell'immobile. Nel caso di mancata regolarizzazione, entro i termini indicati dalla specifica lettera raccomandata inviata dal Comune, questo viene tacitamente autorizzato a emettere la bolletta al proprietario stesso.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 62 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 63 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le *colf* che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai medesimi soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti AIRE, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità in misura fissa per ogni utenza domestica, prescindendo dalla relativa superficie imponibile. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, verrà associato un numero di occupanti pari a quello risultante dal nucleo anagrafico sia per la parte fissa, che per la parte variabile.

4. I "Bed & Breakfast" sono classificati come utenze domestiche con sei occupanti, indipendentemente dalla relativa superficie imponibile.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da classificare nell'apposita categoria.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

9. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie corrispondenti al numero di componenti del nucleo familiare. La sesta categoria comprende i nuclei costituiti da sei o più componenti.

ART. 64 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per ciascuna tipologia di attività svolta si ha riguardo ai coefficienti previsti dalla tabella 3b e, in caso di attività non previste in tale tabella, anche alla tabella 3a di cui al medesimo punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per ciascuna tipologia di attività svolta si ha riguardo ai coefficienti previsti dalla tabella 4b e, in caso di attività non previste in tale tabella, anche alla tabella 4a di cui al medesimo punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 65 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 66 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 67 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente Regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 69 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 70.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 68 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 69 – Riduzioni per le utenze domestiche (come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)

1. A partire dall'anno 2015, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% delle quote fissa e variabile. A partire

dall'anno 2016, la riduzione di cui al periodo precedente è applicata nella misura del 10% delle quote fissa e variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di documentazione comprovante l'acquisto della compostiera, qualora già non risulti al Comune che il contribuente sia assegnatario di una compostiera comunale o consortile ovvero alla dimostrazione del corretto smaltimento in proprio, nel giardino o orto di sua proprietà o conduzione, anche attraverso apposita dichiarazione da rilasciarsi contestualmente all'istanza di cui al punto 2 dell'art. 69. Sono fatti salvi i controlli e le verifiche del servizio di polizia locale in merito all'effettivo utilizzo della compostiera da parte dei soggetti che fruiscono della riduzione di cui al presente comma.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. L'utenza che usufruisce della riduzione di cui al presente comma, può conferire al sistema comunale esclusivamente rifiuto umido corrispondente a ossa, gusci e altro materiale non deperibile in breve tempo.

3. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 70 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola parte fissa, del 15 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 69.

ART. 71 – Riduzioni per il recupero di rifiuti a favore di utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione è fruita attraverso l'abbattimento della quota fissa e variabile di una percentuale proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali situati nel Comune di Berzano di San Pietro, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi terziari - e la quantità presunta media di produzione su tale superficie, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. L'utente, per poter beneficiare di tale riduzione, deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno copia dei formulari o altra idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti dai specifici locali siti nel Comune di Berzano di San Pietro e riportanti le quantità precise di quanto avviato al recupero, in relazione al quale, viene chiesta la riduzione.

ART. 72 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta con le relative aree;

c) gli edifici destinati ad attività di carattere culturale, formativo, sale riunioni di associazioni non aventi scopo di lucro;

d) gli edifici adibiti ad asilo nido e a scuola materna gestiti da enti non aventi scopo di lucro, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro vano annesso a qualsiasi uso adibito.

2. I complessi a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale; l'operatore deve inoltre essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in tutto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazioni delle eventuali sanzioni previste.

3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse

dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, salvo che rientrino nei casi per cui la legge prevede che il mancato introito conseguente dalla loro applicazione possa essere ripartito sugli altri contribuenti.

4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 69.

ART. 73 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, con il limite massimo del 50% di riduzione complessiva sull'importo che sarebbe stato dovuto qualora non si fosse applicata alcuna riduzione o agevolazione.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 74 – Obbligo di dichiarazione

1. Si applica alla dichiarazione della componente TARI della IUC l'articolo 3 del presente Regolamento, integrati dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 75 – Versamenti

(come modificato con d.C.C. n. 2 del 23/03/2015)

(come modificato con d.C.C. n. 8 del 25/05/2020)

1. Si applicano ai versamenti della componente TARI della IUC gli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento, integrati dalle seguenti disposizioni.

2. La tassa è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto. A ciascuno degli anni solari

corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

3. Salvo quanto eventualmente diversamente stabilito da norme di legge, anche di natura transitoria o temporanea, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 maggio e la seconda il 16 novembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

3/bis. E' facoltà della Giunta Comunale modificare annualmente le sopra citate date di scadenza per il versamento dell'imposta dovuta dal contribuente.

4. Si applicano anche alla componente TARI della IUC, in quanto compatibili, i commi 3-5 e 7-10 dell'articolo 30 del presente Regolamento.

ART. 76 – Poteri del Comune

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna e esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 77 – Accertamento e liquidazione - Rinvio

1. Alla componente TARI della IUC si applica integralmente il dispositivo dell'articolo 9 del presente Regolamento.

ART. 78 - Riscossione coattiva - Rinvio

1. Alla componente TARI della IUC si applica integralmente il dispositivo dell'articolo 10 del presente Regolamento.

ART. 79 – Sanzioni, interessi, rateizzazioni, rimborsi e compensazioni, autotutela, contenzioso – Rinvio

1. Alla componente TARI della IUC si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

TITOLO VI – ASSIMILAZIONE

ART. 80 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 81 – Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.

3. I rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

ART. 82 – Criteri dell’assimilazione

1. Per l’aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell’Allegato B, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.

2. Per l’aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell’Allegato B, paragrafo 1.2. Le predette quantità sono espresse in kg/m²/anno e i valori unitari si applicano alle superfici dichiarate dalle utenze non domestiche o a quelle accertate per la commisurazione del tributo oggetto del presente regolamento. Le predette quantità sono mutate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato I, tabella 4a, per l’area geografica Nord.

3. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell’articolo 56, comma 5, del presente regolamento, di superare il limite quantitativo di assimilazione previsto dalla tabella di cui all’Allegato B, i rifiuti dell’utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani anche ai fini del tributo, previa produzione dell’ulteriore documentazione prevista dal menzionato articolo 56, comma 6, del presente regolamento.

ART. 83 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i

sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 84 – Abrogazioni

1. Dal 1 gennaio 2014 è soppressa la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con la presente parte del Regolamento che istituisce e disciplina la IUC, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 85 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.

ART. 86 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, anche in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 87 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI -, della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - TARSU - e della Tassa sui rifiuti e servizi - TARES - entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di imposizione sugli immobili e di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini delle entrate disciplinate dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche

Attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>
22	Autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta

Allegato B – Criteri dell'assimilazione

1.1 Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

1.2 Criteri quantitativi

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi:

- a) le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4b "Intervalli di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente tabella, riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno. Tali quantità corrispondono al 35% della produzione totale assimilata di cui alla precedente lettera a).

N.	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	A	B
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilata	quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata
		kg/m ² /anno	kg/m ² /anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	0,91
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	1,93
3	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	3,11	1,09
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	0,88
5	Alberghi con ristorante	8,79	3,08
6	Alberghi senza ristorante	6,55	2,29
7	Case di cura e riposo	7,82	2,74
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	2,87
9	Banche ed istituti di credito	4,5	1,58
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	2,49
11	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	8,8	3,08
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	5,9	2,07

	parrucchiere)		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	2,64
14	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	3,5	1,23
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	1,58
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	13,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	10,44
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	14,43	5,05
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	4,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	17,4
21	Discoteche, <i>night club</i>	8,56	3
22	Attività agricole	49,72	17,4